

MILANO, 3 luglio 2023

**Spettabile
CLIENTELA**

**OGGETTO: NOVITA' DECRETO LAVORO-NOVITA' IN FATTO DI SICUREZZA DEI
LUOGHI DI LAVORO – D.LGS. 81/2008.**

Il Decreto lavoro 2023, prevede le seguenti novità in fatto di “Sicurezza dei luoghi di lavoro”:

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. all'**articolo 18**, comma 1, lettera a), le parole: *«presente decreto legislativo.»* sono sostituite dalle seguenti: *«presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28;»;*
- b. all'**articolo 21**, comma 1, lettera a), dopo le parole: *«titolo III»* sono aggiunte le seguenti: *«, nonché idonee opere provvisoriale in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;*
- c. all'**articolo 25**, comma 1:
 1. dopo la lettera e) è inserita la seguente: *«e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;*
 2. dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: *«n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;*

- d. all'**articolo 37**, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «*b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.*»;
- e. all'**articolo 71**, il comma 12 è sostituito dal seguente: «*12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.*»;
- f. all'**articolo 72**, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «*Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.*»;
- g. all'**articolo 73**, dopo il comma 4, è stato aggiunto il seguente: «*4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.*»;
- h. all'**articolo 87**, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*e dell'articolo 73, comma 4-bis*».

In sostanza, ed in concreto, le modifiche prevedono le seguenti novità:

- 1. Prevista la nomina del medico competente non solo quando presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quando previsto dalla valutazione dei rischi;**

2. Integrato l'art. 21 obbligando il lavoratore autonomo ad adottare idonee opere provvisoriale previste nel Titolo IV;
3. **Obbligato il medico competente a richiedere la cartella sanitaria al precedente datore di lavoro;**
4. In caso di gravi impedimenti, obbligato il medico competente ad indicare un sostituto;
5. Previsto che con uno specifico Accordo, la conferenza Stato Regioni dovrà, tra le altre cose, individuare le modalità per il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
6. Sostituito l'art. 72 comma 2 dal seguente: [Chiunque venda, noleggi o conceda in usi o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili] deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo III, dei soggetti individuati per l'utilizzo;
7. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro (obbligo sanzionato).

Prevediamo di organizzare un webinar sull'argomento, non appena possibile.

Cordialità. IL CENTRO STUDI DI CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP